



4.7
R

O
EU

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

* * *

Parere n. 2713 del 20/04/2018

Piano	<p style="text-align: center;">ID_VIP: 3524</p> <p style="text-align: center;">Disposto L. 241/90, ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, impianto idroelettrico Barbaresco, richiesta revisione parere CTVA/2510 del 6/10/2017</p> <p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(ex art. 9 D.M. 150/07)</i></p>
Proponente	<p style="text-align: center;">Soc. San Francesco Energie S.r.l.</p>

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and several initials.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature and several initials.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTA la nota prot. n. DVA-644 del 12/01/2018, acquisita al prot. n. CTVA-136 del 12/01/2018, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (*Direzione o DVA*) ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (*Commissione o CTVIA*), “*per le opportune considerazioni ed eventuali ulteriori seguiti di competenza*”, la nota dell'08/01/2018, acquisita al prot. DVA-352 del 09/01/2018, recante osservazioni del Consulente Legale della Società San Francesco Energie S.r.l. (*Proponente*), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, con riferimento all'istruttoria di VIA relativa al progetto denominato “*Ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica - Impianto idroelettrico Barbaresco*” (codice identificativo [ID_VIP: 3524]) e al procedimento di espressione del Parere Tecnico ex art. 9 D.M. 150/07 in merito al pertinente “*Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.M. 161/2012*” ([ID_VIP: 3125]).

VISTO il Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14/05/2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*” ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge 23/05/2008, n. 90, convertito in legge il 14/07/2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14/05/2007, n. 90.

VISTO il Decreto Legge 06/07/2011, n. 98 convertito in legge il 15/07/2011, L. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l'art. 5, comma 2-bis.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18/09/2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti prot. n. GAB/DEC/193/2008 del 23/06/2008 e prot. n. GAB/DEC/205/2008 del 02/07/2008.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011.

VISTO il Decreto Legge 24/06/2014, n. 91 convertito in legge l'11/08/2014, L. 116/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” ed in particolare l'art. 12, comma 2.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”.

VISTO il Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”.

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e s.m.i.

VISTO in particolare l'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. relativo a "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", che recita: "1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione".

PRESO ATTO che con nota prot. n. DVA-23692 del 16/10/2017, la Direzione ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, comunicando al Proponente ed alle Amministrazioni interessate gli esiti sia dell'istruttoria di VIA [ID_VIP: 3524] riguardante il progetto in argomento sia del procedimento [ID_VIP: 3525] inerente al relativo "Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.M. 161/2012", con Parere Tecnico ex art. 9 D.M. 150/07.

RICHIAMATO il **Parere n. 2510 del 06/10/2017**, acquisito al prot. DVA-23431 del 12/10/2017, con il quale la Commissione, nel ritenere "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SLA e quella volontaria trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione [...]" ed ha pertanto ritenuto "di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) - Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [...] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. [...]".

CONSIDERATO che con nota del 25/10/2017, acquisita al prot. n. DVA-25162 del 31/10/2017, il Proponente ha **chiesto il differimento** di 60 giorni dei termini per la conclusione del procedimento di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, al fine di predisporre osservazioni e controdeduzioni al sopra citato Parere n. 2510 [ID_VIP: 3524] e al Parere n. 2509 [ID_VIP: 3525] della Commissione del 06/10/2017.

CONSIDERATO che con nota prot. n. DVA-25757 dell'08/11/2017, la Direzione ha **concesso il differimento richiesto**, alla luce delle motivazioni addotte dal Proponente.

CONSIDERATO che con la nota dell'08/01/2018, acquisita al prot. n. DVA-352 del 09/01/2018 e al prot. n. CTVA-136 del 12/01/2018, recante **Osservazioni ex art. 10-bis della Legge n. 241/90**, il Consulente Legale del Proponente ha rappresentato che:

"[...]"

deposita con la presente le seguenti

**FORMALI E MOTIVATE OSSERVAZIONI,
ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990,
SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DI LEGGE,
SUB SPECIE DEGLI ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. 241/1990,
CON CONSEGUENTE ECCESSO DI POTERE
PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA**

In generale, la funzione svolta dalla comunicazione dei motivi ostativi, espressamente disciplinata dall'art. 10 bis della L. 241/1990, dev'essere ricondotta sia alle esigenze di difesa e di garanzia dell'istante che all'arricchimento del materiale informativo, sia, infine, ad una prospettiva di democratizzazione del processo decisionale.

Pertanto, la comunicazione dei motivi ostativi deve avere un contenuto essenziale minimo, rappresentato almeno dall'indicazione - il più possibile esaustiva - dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto (rectius, di ordine giuridico, tecnico ed amministrativo) sui quali dovrebbe fondarsi il successivo provvedimento negativo, così evidentemente richiamandosi l'art. 3 della L. 241/1990.

In particolare, per presupposti di fatto si intendono i supporti fattuali dell'emanando provvedimento, ossia gli elementi ed i dati di fatto che sono stati acquisiti in sede istruttoria e hanno costituito oggetto di valutazione

tecnica; per ragioni di diritto si intendono, invece, i fondamenti giuridici, *rectius* le norme ed i principi applicabili nella fattispecie.

Il contenuto motivazionale della comunicazione dei motivi ostativi, per le caratteristiche che le derivano dalla previsione normativa dell'art. 10 bis della L. 241/1990, deve essere funzionale a consentire all'istante - in quanto interlocutore della Pubblica Amministrazione - la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà della stessa Pubblica Amministrazione.

In altri termini, è necessario che all'istante sia consentita la chiara e completa comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dalla Pubblica Amministrazione, mediante argomenti non illogici, non contraddittori, ma coerenti ed autosufficienti, nell'osservanza dei principi - di rilevanza costituzionale, ex art. 97 Cost. - di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Nella fattispecie de qua, il fondamento motivazionale assunto per *relationem* nella comunicazione dei motivi ostativi al progetto presentato dalla SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. è rappresentato pressoché esclusivamente, quanto ad importanza e vincolatività, dal parere n. 2510 del 6 ottobre 2017, espresso dalla CTVA istituita presso lo stesso MATTM.

In particolare, previa sintetica ricostruzione dell'iter istruttorio (pag. 2 - 4), nonché del quadro di riferimento del progetto presentato dalla SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. sotto il profilo programmatico (pag. 5), progettuale (pag. 6 - 7) ed ambientale (pag. 8 - 11), nel parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 la CTVA istituita presso lo stesso MATTM ha preso atto che:

- "nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa di V.I.A., non sono ad oggi pervenuti i pareri di competenza dell'A.I.P.O., ai sensi del R.D. 523/1904 e di compatibilità con il P.A.I., né conseguentemente del MIBACT, sulla compatibilità paesaggistica, con riferimento al progetto di cui trattasi", entrambi giuridicamente vincolanti ai fini dell'espressione del parere del MATTM;
- per la REGIONE PIEMONTE "non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale" di competenza, nell'ambito dell'istruttoria di V.I.A. di competenza statale inerente al progetto di cui trattasi, così come comunicato dalla stessa REGIONE PIEMONTE nella nota assunta al n. 964 prot. del 29 marzo 2017, stante il difetto del preliminare parere dell'A.I.P.O. già "formalmente richiesto".

E tali risultanze istruttorie, poste a fondamento del parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 espresso dalla CTVA istituita presso il MATTM, non appaiono *ictu oculi* sufficienti a valutare che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto" e, quindi, a ritenere di "non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto".

Infatti, il difetto di espressione dei pareri di competenza dell'A.I.P.O. e del MIBACT, nonché della REGIONE PIEMONTE, avrebbe dovuto ragionevolmente condurre il MATTM a sollecitare tali Enti nell'espressione di pareri giuridicamente vincolanti ai fini del parere di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla SAN FRANCESCO ENERGIE.

La manifesta carenza di istruttoria, espressamente dichiarata nel parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 dalla stessa CTVA istituita presso il MATTM, risulta gravemente pregiudizievole per i diritti e per gli interessi dei quali la SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. non solo è legittima portatrice, ma sui quali ha fatto legittimo affidamento, investendo ingenti risorse economiche.

Peraltro, la manifesta carenza di istruttoria, desumibile dal difetto di acquisizione di pareri giuridicamente vincolanti (quali quelli dell'A.I.P.O., del MIBACT e della REGIONE PIEMONTE), rende il parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 espresso dalla CTVA istituita presso il MATTM assolutamente privo di una motivazione logica, coerente ed autosufficiente.

Per l'effetto, la comunicazione dei motivi ostativi appare solo formalmente disposta nell'osservanza dell'art. 10 bis della L. 241/1990, poiché sostanzialmente la SAN FRANCESCO ENERGIE appare *ictu oculi* privata dei diritti di partecipazione e di difesa nel procedimento amministrativo, stante il difetto assoluto di una motivazione tecnico-giuridica posta a fondamento del preavviso di diniego.

In altri termini, non sussistendo una motivazione tecnico-giuridica posta a fondamento della comunicazione dei motivi ostativi, non appare concretamente ed effettivamente possibile per la SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. "presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa".

Infine, ad *abundantiam*, risulta assolutamente inconferente il richiamo all'art. 26 c. III ter del D.Lgs. 152/2006 contenuto nel parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 espresso dalla CTVA istituita presso lo stesso MATTM, poiché difettano i presupposti fattuali ivi richiamati per "non procedere all'ulteriore corso della valutazione", avendo la SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., in qualità di proponente il progetto:

- sempre esaustivamente ottemperato alle richieste di integrazioni;
- mai ritirato e/o rinunciato al progetto.

Infatti, risulta priva del *benché* minimo riscontro fattuale la valutazione espressa dalla CTVA nel parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 nella parte in cui, con un'espressione di mero stile, ha ritenuto "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA e quella volontaria trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria".

La SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. ha sempre tempestivamente ottemperato - *repetita iuvant* - alle richieste di integrazioni del progetto, ritenendole sufficientemente esaustive in difetto di puntuali contestazioni di

quest'ultimo, non emergenti neppure dalla ricostruzione del quadro di riferimento del progetto sotto il profilo programmatico, progettuale ed ambientale, contenuto nel parere della CTVA.

Per l'effetto, in un'ottica di equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi, comunque tutti di rilevanza costituzionale - quali la libera iniziativa economica (per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile) e la tutela dell'ambiente -, appare opportuno il riavvio del procedimento amministrativo de quo per la necessaria acquisizione dei pareri giuridicamente vincolanti all'espressione del parere della CTVA.

In ogni caso, la SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. ha inteso confutare anche nel merito i pareri n. 2509 e 2510 del 6 ottobre 2017 comunque espressi dalla CTVA istituita presso il MATTM, affidando allo Studio di Ingegneria Dott. Ing. CAPELLINO la formulazione delle Controdeduzioni, delle Relazioni e delle Planimetrie infra meglio riportate e costituenti parte integrante e sostanziale delle presenti Osservazioni:

1. Controdeduzioni al Parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS - ISTRUTTORIA VIA - ID_VIP: 3524, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO e Dott. For. Giorgio COLOMBO;
2. Controdeduzioni al Parere n. 2509 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS - PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO - Parere tecnico - ID_VIP: 3525, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO e Dott. Geol. Luca ARIONE;
3. Relazione tecnica di analisi del sovrasfruttamento dell'acquifero superficiale, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO;
4. Planimetria con individuazione delle aree irrigabili e dei pozzi esistenti;
5. Planimetria con individuazione del percorso di trasporto e destinazione del materiale di scavo.

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto insta affinché il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE provveda, in sede di autotutela, ad accogliere integralmente le istanze infra meglio indicate.

Premesso ed osservato quanto sopra, il sottoscritto insta affinché il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE voglia accogliere le seguenti:

ISTANZE

- annullare e/o revocare integralmente, in sede di autotutela, per le motivazioni ut supra espresse, la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, assunta al n. 23692 prot. del 16 ottobre 2017, e notificata in pari data alla SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L.;
- riavviare il procedimento amministrativo de quo per l'acquisizione dei pareri vincolanti dell'A.I.P.O. del MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, nonché della REGIONE PIEMONTE, e per la conseguente espressione del nuovo parere a cura della CTVA, nonché per una approfondita disamina delle allegate Controdeduzioni, Relazioni e Planimetrie a firma dello Studio di Ingegneria Dott. Ing. CAPELLINO, recanti la data Gennaio 2018;
- provvedere ad una nuova valutazione dell'istanza di V.I.A. presentata dalla SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., ad intervenuta acquisizione dei pareri vincolanti espressi dall'A.I.P.O. dal MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, nonché dalla REGIONE PIEMONTE, previa approfondita disamina delle allegate Controdeduzioni, Relazioni e Planimetrie a firma dello Studio di Ingegneria Dott. Ing. CAPELLINO, recanti la data Gennaio 2018;

CON ESPRESSA RISERVA

nella denegata ipotesi di mancato accoglimento integrale delle suesposte istanze, di esperire, nell'esclusivo interesse della SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., ogni più opportuna azione avanti la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi - ivi compreso il risarcimento dei danni -, previe le eventuali istanze cautelari.

[...].

VALUTATO che, in merito alle suddette Osservazioni dell'08/01/2018:

- con nota prot. n. 7454 del 10/03/2017, acquisita al prot. n. CTVA-1168 del 14/04/2017, il MiBACT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, con riferimento alla **Documentazione integrativa del febbraio 2017 ("Relazione paesaggistica" e "SIAI")**, ha espresso, unitamente a vari rilievi, formale **Richiesta parere AIPo alla Regione Piemonte**, che di seguito si riporta:

"[...] Alla **Regione Piemonte** si conferma la richiesta di voler trasmettere a questa Direzione generale, ABAP e alla Soprintendenza ABAP di Alessandria il **parere dell'AIPo** per il progetto di cui trattasi **nel momento in cui lo stesso sarà acquisito**. Si evidenzia che il parere reso dall'AIPo in riferimento alla compatibilità del progetto presentato con le prescrizioni del P.A.I. **risulta direttamente connesso alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi**, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10). Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto";

- con nota prot. n. 15208 del 28/03/2017, *Classificazione 13.200.10 - VALINT22_2014/A18000 - 1/2017A/A18000 - I*, trasmessa a mezzo PEC e acquisita al prot. n. CTVA-964 del 29/03/2017, la **Regione Piemonte** - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo ha comunicato l'**Esito dell'istruttoria per l'espressione del parere regionale** nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale inerente al progetto in argomento, rappresentando che **"non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale"**, per le ragioni di seguito illustrate:

"[...] Visti i *precedenti pareri negativi espressi dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)*, ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), *relativamente ad analoghi progetti di ripristino del medesimo manufatto*, è stato effettuato in data 08/02/2017 presso il Settore scrivente un *incontro preliminare* tra i rappresentanti della Regione Piemonte, dell'AIPO e dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Alla luce delle risultanze del suddetto incontro, questo Settore ha **formalmente richiesto ad AIPO, con nota prot. n. 7038/A1805A del 10/02/2017**, il **parere** ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il PAI, relativamente al progetto in oggetto.

Considerato che a tutt'oggi **il suddetto parere non risulta ancora pervenuto** e preso atto dell'**esito interlocutorio dell'incontro tenutosi in data 16/03/2017 presso il Ministero dell'Ambiente** e della tutela del territorio e del mare, cui hanno preso parte i rappresentanti del Ministero suddetto, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, della Regione Piemonte, dell'AIPO e dell'Autorità di bacino del fiume Po, si rileva che **non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale** di cui all'art. 25 del d.lgs. 152/2006 e si resta pertanto **in attesa dei successivi sviluppi, a seguito delle iniziative che i partecipanti al suddetto incontro si sono impegnati a porre in essere**";

- con nota prot. n. 11756 del 14/04/2017, acquisita al prot. n. CTVA-1168 del 14/04/2017, il **MiBACT** - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V ha richiesto **Informazioni in merito ai pareri dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'AIPO**, alla luce della citata nota prot. n. 15208 del 28/03/2017 della Regione Piemonte, come di seguito riportato:

"In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 7454 del 10/03/2017, si trasmette a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la nota della Regione Piemonte - Direzione OO.PP. Difesa del Suolo Montagna Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica prot. n. 15208 del 28/03/2017, con la quale tra l'altro si comunica di **non aver ancora acquisito il parere dell'AIPO** per il progetto di cui trattasi.

Per quanto sopra e preso ugualmente atto delle risultanze dell'**incontro del 16/03/2017** presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, **si chiede all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'AIPO se si sia potuta definire la compatibilità del progetto presentato dalla Società San Francesco Energie s.r.l. con le prescrizioni del P.A.I., anche attraverso la definizione dello stesso progetto quale effettiva ricostruzione dello sbarramento esistente e parzialmente demolito da eventi naturali, ovvero della sua natura di nuova opera idraulica.**

Si rammenta che **l'accertamento della suddetta compatibilità con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi**, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14. co. 10). Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto";

- il **Parere n. 2510 del 06/10/2017** è il documento che necessariamente sintetizza l'**articolato iter istruttorio di VIA** relativo al progetto in argomento, nel corso del quale la Commissione ha provveduto:

- ad analizzare la documentazione tecnico-amministrativa complessivamente prodotta dal Proponente e da tutti gli Enti coinvolti;
- a coordinare le relazioni con i diversi soggetti interessati e le tempistiche del procedimento;
- a convocare una riunione con il Proponente e le Amministrazioni che si è tenuta in data 16/03/2017 presso il MATTM (giusta convocazione prot. n. CTVA-639 del 02/03/2017);

- ad elaborare una Relazione Istruttoria a corredo del citato Parere, nella quale è illustrata con maggiore ricchezza di dettagli l'attività di valutazione svolta;
- il testo del suddetto Parere **espone palesemente le difficoltà e le perplessità già manifestate durante il procedimento tecnico-amministrativo in merito alla compatibilità idraulica, idrogeologica e geomorfologica**, quindi, lungi dall'essere ambiguo, consente al Proponente *"la chiara e completa comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dalla Pubblica Amministrazione, mediante argomenti non illogici, non contraddittori, ma coerenti ed autosufficienti"*;
- in relazione a ciò, è del tutto **infondata** l'ipotesi che **non sussista "una motivazione tecnico-giuridica posta a fondamento della comunicazione dei motivi ostativi"**, che di conseguenza la Società proponente appaia *"privata dei diritti di partecipazione e di difesa nel procedimento amministrativo"* e inoltre che *"non appare concretamente ed effettivamente possibile per la SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. "presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa"*: il Proponente ha dichiarato di non conoscere motivazioni che sono state dibattute nel corso del procedimento laddove avrebbe potuto presentare soluzioni volte a risolvere le problematiche esposte da A.I.Po nelle riunioni che si sono tenute;
- il progetto presentato dal Proponente insiste sul medesimo sito interessato dalle proposte di due interventi simili, anch'essi sottoposti a istruttoria di VIA, relativi agli impianti idroelettrici sul fiume Tanaro, rispettivamente, *"Delle Rocche"* [ID_VIP: 2632], Proponente: *Edison S.p.A.*, e *"nei Comuni di Barbaresco e Castagnito"* [ID_VIP: 3131], Proponente: *Tanaro Power S.p.A.*; pertanto, pur evitando una *"valutazione comparativa e/o congiunta"* ed effettuando *"valutazioni separate"* dei *"progetti alternativi"*, come stabilito con Parere n. 1936 dell'11/12/2015, **tra la Commissione e gli stessi Enti che hanno partecipato alle diverse istruttorie vi sono stati continui contatti e aggiornamenti in merito alle criticità emerse presso il suddetto sito, con approfondimenti su problematiche evidentemente comuni alle differenti proposte progettuali in virtù della stessa ubicazione**;
- sulla base delle numerose comunicazioni intercorse e nell'ambito delle riunioni tenutesi con le parti interessate, **la Commissione è stata informata ed ha avuto piena consapevolezza delle richieste ad A.I.Po di esprimere il parere di competenza sul progetto in esame formulate sia dal MiBACT (giusta nota prot. n. 7454 del 10/03/2017, acquisita al prot. n. CTVA-1168 del 14/04/2017, e giusta nota prot. n. 11756 del 14/04/2017, acquisita al prot. n. CTVA-1168 del 14/04/2017) sia dalla Regione Piemonte (giusta nota prot. n. 7038/A1805A del 10/02/2017, come riportato nella sopra citata nota prot. n. 15208 del 28/03/2017, acquisita al prot. n. CTVA-964 del 29/03/2017)**;
- **la stessa Commissione ha sollecitato A.I.Po nel corso della menzionata riunione del 16/03/2017**: in tale sede l'Autorità non ha modificato le proprie posizioni, ma si è resa disponibile ad ulteriori accertamenti presso l'Avvocatura dello Stato al fine di stabilire se la traversa debba essere considerata come nuova realizzazione (non compatibile con il P.A.I.) o come opera esistente da ricostruire, sebbene ad oggi gli esiti di suddetti accertamenti non siano stati comunicati;
- **tutti gli effetti - positivi e negativi - determinati dalla proposta progettuale sulle differenti matrici ambientali sono stati valutati da questa Commissione nel corso dell'iter istruttorio, tuttavia si è dovuta riscontrare una potenziale incompatibilità con il R.D. n. 523/1904 e con il P.A.I.** relativamente alla quale l'Autorità competente non ha pronunciato il giudizio di competenza richiesto sulla documentazione e le integrazioni prodotte dal Proponente: l'assenza del parere dell'A.I.Po ha impedito al MiBACT di formulare il parere sulla compatibilità paesaggistica e ha imposto alla Regione Piemonte di dichiarare che *"non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale"*;
- in tale scenario interlocutorio il **Parere n. 2510 del 06/10/2017** della Commissione, di *"non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto"* dal momento che *"non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto"*, appare l'**unico possibile**, giustificato da *"una motivazione"* più che *"logica, coerente ed autosufficiente"*, stante l'impossibilità di acquisire pareri giuridicamente vincolanti ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del MATTM;

- alla luce delle **molteplici attività di gestione e organizzazione del procedimento di VIA** sopra ricordate si ritiene pertanto **irricevibile l'accusa di "difetto di istruttoria"**;
- **"il richiamo all'art. 26 c. III ter del D.Lgs. 152/2006 contenuto nel parere n. 2510 del 6 ottobre 2017" è pertinente**, perché sebbene il Proponente non abbia **"mai ritirato e/o rinunciato al progetto"** ed abbia **"sempre tempestivamente ottemperato [...]** alle richieste di integrazioni del progetto", quanto prodotto non è stato ritenuto sufficientemente esaustivo dall'A.I.Po ai fini dell'espressione del parere di competenza.

VISTA ed ESAMINATA la documentazione tecnica trasmessa dal Proponente a supporto delle Osservazioni dell'08/01/2018, costituita dalle **Controdeduzioni** e dagli **Elaborati di approfondimento** di seguito elencati:

- **Controdeduzioni al Parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS - ISTRUTTORIA VIA - ID_VIP: 3524, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO e Dott. For. Giorgio COLOMBO;**
- **Controdeduzioni al Parere n. 2509 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS - PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO - Parere tecnico - ID_VIP: 3525, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO e Dott. Geol. Luca ARIONE;**
- **Relazione tecnica di analisi del sovrasfruttamento dell'acquifero superficiale, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO;**
- **Planimetria con individuazione delle aree irrigabili e dei pozzi esistenti;**
- **Planimetria con individuazione del percorso di trasporto e destinazione del materiale di scavo.**

VISTO in particolare l'*Elaborato 1* recante **Controdeduzioni al Parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS - ISTRUTTORIA VIA - ID_VIP: 3524.**

CONSIDERATE le **Controdeduzioni del Proponente** contenute nel suddetto *Elaborato 1* e riportate in sintesi nella seguente tabella:

Rilievi al Proponente	Controdeduzioni del Proponente
<u>Rilievo n. 1</u> "In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 2106 del 24/01/2017, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) che la Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. con nota del 24/02/2017 (pervenuta il 02/03/2017 e anticipata a codesto Ufficio periferico a mezzo di e-mail PEC del 14/02/2017) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) quanto ritenuto necessario per l'aggiornamento della "Relazione paesaggistica" e del	<u>Controdeduzione n. 1</u> Si prende atto che i riferimenti al PPR 2015 presenti nella documentazione presentata sono stati riconosciuti adeguati in quanto aggiornati come richiesto. Si riconosce che nelle pagine 13 del SIA1 e 17 della "Relazione paesaggistica" sono presenti refusi che indicano il PPR del 2009. Il riferimento errato alla delibera di adozione del PPR 2009 anziché PPR 2015 non cambia in nessun modo la sostanza del documento in quanto tutto il resto del documento, compresi gli estratti cartografici, è evidentemente corretto ed aggiornati al PPR 2015.

Rilievi al Proponente	Controdeduzioni del Proponente
<p>“SIA 1” al fine di considerare il riadottato Piano paesaggistico regionale (PPR) del 18/05/2015. Nel merito dei documenti presentati con l’istanza di cui sopra si deve evidenziare a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. che la “Relazione paesaggistica” e il “SIA1” trasmessi, <u>benché abbiano preso in considerazione quanto determinato dal PPR nella sua versione riadottata nel 2015, riportino ancora citati i riferimenti di adozione di quella del 2009</u> (cfr. p. 17 della “Relazione paesaggistica” e p. 13 del “SIA1”) [...].”</p>	
<p><u>Rilievo n. 2</u> “[...] <u>riferimenti di adozione di quella del 2009</u> (cfr. p. 17 della “Relazione paesaggistica” e p. 13 del “SIA1”), così potendo generare la convinzione di altre Amministrazioni coinvolte nell’istruttoria del progetto di cui trattasi che il richiesto aggiornamento non sia in effetti avvenuto”.</p>	<p><u>Controdeduzione n. 2</u> In particolare, le ultime due righe sopra riportate, che fanno riferimento ad ipotetiche convinzioni delle Amministrazioni di non avvenuto aggiornamento dei documenti, evidenziano che gli Uffici competenti, giunti alle pag. 13 del “SIA1” e 17 della “Relazione paesaggistica”, purtroppo, non abbiano tenuto in considerazione le successive pagine che trattano in modo esaustivo il tema paesaggistico, archiviando così il caso senza esprimere il dovuto e puntuale parere sulla tematica è paesaggistica e mettendo in evidente crisi il complessivo lavoro della Commissione VIA-VAS che conclude affermando di “ritiene di non procedere all’ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato ...”.</p>
<p><u>Rilievo n. 3</u> “Tuttavia, nel merito dell’<u>aggiornamento operato</u> si deve comunque evidenziare come lo stesso <u>non sia risultato esaustivo di tutte le necessarie verifiche attese</u>. In particolare, si deve osservare che per quanto attiene alle <u>tutele previste dal PPR riadottato vigente</u> codesta Società riferisce <u>nel caso del vincolo paesaggistico del corso d’acqua</u> solo quanto previsto dalle relative Norme di Attuazione per la parte relativa agli indirizzi dell’articolo 14, “Sistema idrografico” (cfr. comma 6) - attualmente non vigenti ai sensi dell’articolo 143, comma 9, del Codice - e non al contrario quanto già immediatamente vigente per la relative “prescrizioni” (cfr. comma 10), di immediata rilevanza per il presente caso (cfr. p. 27 della “Relazione paesaggistica” e p. 24 del “SIA1”).”</p>	<p><u>Controdeduzione n. 3</u> Si prende atto che la relazione paesaggistica aggiornata al PPR 2015 non cita il comma 10 dell’art. 14 delle NdA, riguardante le “prescrizioni”, ma bensì il comma 6 dello stesso articolo che contiene gli “indirizzi”. Di fatto, <u>le “prescrizioni” del comma 10, ribadiscono in altra forma quanto previsto dagli “indirizzi” del comma 6</u>. Per maggiore chiarezza si riporta qui di seguito il contenuto dei due commi. [...] Il Proponente non ha quindi celato alcunché di sostanziale all’Ufficio competente dal punto di vista programmatico e normativo. Le successive argomentazioni, contenute nella relazione paesaggistica di progetto (aggiornata al PPR 2015), dimostrano l’approfondimento della tematica da parte del Proponente che conforta le proprie conclusioni riguardanti la compatibilità del progetto con le norme gli aspetti e paesaggistici. Per maggiore comprensione e per fare chiarezza in merito a quanto contestato, si analizzano punto per punto sia le indicazioni di “indirizzo” (comma 6) sia quelle di “prescrizione” (comma 10) dell’art. 14 delle Norme di Attuazione del PPR 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzi - comma 6, lettera a), punto I <p>A tale proposito si rammenta quanto evidenziato a pagina 83 e successive del “SIA1” e a pag. 4 e successive della “Relazione paesaggistica” ed in diversi paragrafi dei documenti depositati (es: pag. 36 Relazione paesaggistica) che evidenziano che l’intervento in progetto <u>non ha carattere “trasformativo” ma bensì di “ripristino e valorizzazione”</u> di infrastrutture irrigue storicamente presenti e danneggiate da eventi alluvionali passati. Per quanto concerne i <u>“salti di valore scenico”</u> si precisa che <u>l’area è sempre stata caratterizzata da tale aspetto legato alle traverse esistenti i cui ruderi sono tutt’ora presenti in alveo con evidente deturpamento del paesaggio</u> come evidenziato nell’immagine sopra riportata in qualità estratto dei documenti depositati. L’intervento proposto consente di <u>bonificare anche paesaggisticamente il sito ripristinando un salto di evidente valore scenico storicamente presente e tradizionalmente utilizzato dal sistema agricolo locale</u> così come indicato nella fotografia inserita nel paragrafo 4.6.7 “Aspetti scenici e di tutela paesaggistica” (pag. 199 SIA1) che testimonia l’effettivo e preesistente valore scenico della cascata denominata “di Barbaresco”</p>

Rilievi al Proponente	Controdeduzioni del Proponente
	<p>fotografata nel 2010 dal progettista dell'intervento proposto (ing. Antonio Capellino). Il progetto proposto si prefigge di ripristinare il salto di valore scenico denominato <u>"Cascata di Barbaresco"</u> come evidenziato nella serie di fotoinserti generati dalla modellazione tridimensionale predisposta allo scopo di consentire un'agevole comprensione della complessiva proposta progettuale e, soprattutto, finalizzata a <u>fare apprezzare il conseguente miglioramento paesaggistico derivante</u> dalla ricostruzione dello sbarramento e quindi dalla reintroduzione nel paesaggio percepito del salto scenico già tradizionalmente conosciuto come "Cascata di Barbaresco". [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerazioni del Proponente <p><u>Quanto sopra riportato evidenzia con chiarezza che l'intervento proposto non solo non danneggia gli aspetti caratterizzanti il corso d'acqua, ma ripristina il salto scenico conosciuto localmente come "Cascata di Barbaresco". [...]</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzi - comma 6, lettera a), punto II <p>In merito alla <u>riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva</u> si evidenzia che il progetto San Francesco Energie s.r.l. corredato da un specifico documento denominato "Opere di Mitigazione e compensazione (SIA3)" che introduce importanti interventi sulla vegetazione, sull'ambiente e gli habitat nonché sulla fruibilità dei luoghi in piena sintonia con gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica espressi dai piani urbanistici locali, e dalle linee guida relative al Sito UNESCO. Per maggiore comprensione si riporta in sintesi il contenuto dell'elaborato di progetto depositato e si evidenzia che gli interventi previsti sono valutati economicamente nell'elaborato n. 20 "Piano finanziario delle opere progettate" dove la <u>San Francesco Energie s.r.l. impegna somme</u> pari a 85.000,00 € per le mitigazioni e 135.000,00 € per compensazioni previste dal SIA <u>che complessivamente ammontano a 215.000,00.</u> [...] Si precisa che <u>il sito in esame non presenta elementi o cenosi vegetali particolarmente degne di nota dal punto di vista naturalistico</u> in quanto la dinamica fluviale, influenzata dai recenti crolli degli sbarramenti, ha provocato una <u>situazione di generale instabilità delle associazioni vegetali</u> che avevano raggiunto un naturale e <u>secolare equilibrio</u> quando la derivazione irrigua San Marzano era attiva e funzionale con sbarramento integro. [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzi - comma 6, lettera b), punto I <p>Anche in merito al <u>potenziamento dei corridoi di connessione ecologica</u> si rimanda al paragrafo 1.3 "Riqualificazione della rete ecologica con specie autoctone" dell'elaborato di progetto "Opere di mitigazione e compensazione (SIA3)". [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzi - comma 6, lettera b), punto II <p>Anche in merito al <u>miglioramento dell'accessibilità e fruibilità del sito</u> si rimanda al paragrafo 1.1 "Ripristino funzionale e riqualificazione naturalistica del Canale San Marzano", 1.6 "Ripristino pista ciclabile" e 1.7 "Realizzazione di sentiero naturalistico pedonale" dell'elaborato di progetto "Opere di mitigazione e compensazione (SIA3)". [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prescrizioni - comma 10, lettera a) <p>La lettura dell'estratto sopra riportato evidenzia che la prescrizione (comma 10) coincide sostanzialmente con gli indirizzi (comma 6) analizzati nelle pagine precedenti. Per quanto riguarda Compatibilità con il PdGPO dell'Autorità di Bacino si evidenzia che il progetto è corredato dall'elaborato n. 6 "Studio delle componenti biotiche e abiotiche acquatiche e compatibilità con il PdGPO" al quale si rimanda per le analisi di dettaglio e se ne riportano le conclusioni. [...] La compatibilità con il PAI è stata verificata nello Studio di Impatto Ambientale (SIA1) a pagina 64 e successive e nell'elaborato di progetto n. 4.1 "relazione di compatibilità idraulica" senza riscontrare elementi ostativi alla realizzazione del progetto. Anche per quanto riguarda l'applicazione delle Direttive Quadro Acque e Alluvioni non emergono elementi contrastanti la realizzazione del progetto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prescrizioni - comma 10, lettera b) <p>La lettura dell'estratto sopra riportato evidenzia che la prescrizione (comma 10, art. 14 PPR 2015) coincide sostanzialmente con gli indirizzi (comma 6, art. 14 PPR 2015) analizzati nelle pagine precedenti. Si rimanda pertanto a quanto già espresso in precedenza in merito all'analisi del comma 6. I seguenti elaborati di progetto, depositati in sede di presentazione dell'istanza, consentono</p>

Rilievi al Proponente	Controdeduzioni del Proponente
	<p>complessivamente di verificare la compatibilità con le prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Relazione tecnica 3 Relazione idrologica 4.1 Relazione di compatibilità idraulica 4.2-4.3-4.4 Planimetria delle aree esondabili 4.5 Planimetria dei flussi di piena 5 Fascicolo sullo sbarramento fluviale 6 Studio delle componenti biotiche e abiotiche acquatiche e compatibilità con PdGPo 7 Relazione geologica 13 Planimetria di progetto 24 Relazione paesaggistica SIA1 Studio di Impatto Ambientale SIA2 Valutazione d'incidenza SIA3 Opere di mitigazione e compensazione
<p>Rilievo n. 4 <u>"Inoltre, l'aggiornamento trasmesso non tiene conto di quanto previsto per la tutela del Sito UNESCO</u> dalla "buffer zone" e dalla "core zone" della "Componente 3 - Le Colline del Barbaresco" del sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", con particolare attenzione a quanto stabilito per la funzione delle suddette "buffer zone" (cfr. PPR, Norme di Attuazione, art. 33 "Luoghi ed elementi identitari", commi da 3 a 6, con particolare attenzione per le "prescrizioni" di cui ai medesimi commi 5 e 6 - cfr. anche DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, recante "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco: i paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato").</p>	<p>Controdeduzione n. 4 Premesso che il progetto interessa la "Core Zone" del Sito Unesco soltanto per quanto riguarda l'ammorsamento dello sbarramento in sponda destra e le opere di ripristino della preesistente presa irrigua, mentre la restante parte del progetto con sbarramento, impianto idroelettrico e opere accessorie è in "Buffer Zone", cioè in "area esterna di protezione", come indicato con estratto PRGC di pag. 11 del "SIA1". <u>Si evidenzia che la presenza del vincolo di tutela del sito Unesco è citato nei documenti presentati ed in particolare a pag. 34 e 46 della "Relazione paesaggistica" e a pag. 11, 95, 97, 187 e 199 dello "Studio di Impatto Ambientale SIA1"</u>. In merito al "obiettivi prioritari", "direttive" e "prescrizioni", contenute nell'art. 33 delle Norme di Attuazione del PPR 2015, si riporta il contenuto dei commi contestati e si analizza punto per punto la compatibilità dell'intervento con i suddetti "obiettivi prioritari", "direttive" e "prescrizioni". [...] • Obiettivi prioritari - comma 3, lettere a) b) c) d) e) Per quanto riguarda gli obiettivi prioritari si evidenzia che: a) il progetto consente di ripristinare una derivazione irrigua da secoli esistente a servizio del comparto agricolo locale ed ora inefficiente a causa dei danni alluvionali intervenuti, pertanto persegue un obiettivo di salvaguardia dell'identità storica e culturale dell'area; b) il progetto si prefigge il ripristino e la riqualificazione funzionale e naturalistica del Canale irriguo San Marzano e delle relative opere idrauliche che sono certamente un patrimonio edilizio di impianto storico (ottocentesco) in ambito agricolo, pertanto è compatibile con l'obiettivo prefissato; c) il progetto non introduce alcun elemento di frammentazione territoriale e le azioni di progetto consentono di ripristinare e riqualificare il corridoio di connessione ecologica costituito dall'asse fluviale e dalle aree di perialveo che oggi risultano frammentate, pertanto anche l'obiettivo di salvaguardia dell'integrità territoriale risulta perseguito; d) il progetto consente di ripristinare il salto scenico preesistente e tradizionalmente conosciuto come "cascata di Barbaresco" e gli habitat da secoli presenti a tergo della cascata ora parzialmente disastriati a causa degli eventi alluvionali. Si prevede quindi il pieno raggiungimento dell'obiettivo di salvaguardia dell'impianto scenico paesaggistico percettivo; e) Le opere di mitigazione e compensazione previste nell'elaborato SIA3 dello Studio di impatto ambientale sono puntualmente finalizzate al miglioramento della fruizione del patrimonio storico e ambientale nel pieno rispetto degli obiettivi prestabiliti. • Direttive - comma 4 Le direttive di cui al comma 4 sono di specifica competenza dei piani locali ai quali il progetto fa rigoroso riferimento in tutte le sue parti. • Prescrizioni - comma 5. lettera a) Come evidenziato nella sopra esposta analisi degli obiettivi prioritari, il progetto è finalizzato alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito d'intervento, localizzato nel fondovalle Tanaro ai piedi di un versante boscato, che si trova in posizione marginale e decentrata rispetto alla zona vitivinicola e alle emergenze</p>

Rilievi al Proponente	Controdeduzioni del Proponente
	<p>paesaggistiche tutelate dal sito Unesco “Paesaggio vitivinicolo del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”. La verifica della compatibilità paesaggistica e ambientale è stata sviluppata in sede di “Relazione paesaggistica” e di “Studio di impatto ambientale (SIA1-SIA2 e SIA3)” redatti in conformità con la normativa vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prescrizioni - comma 5. lettera b) <p>Il progetto prevede anche l’installazione di “adeguata cartellonistica di informazione scientifica” così come indicato a pag. 12 della dell’elaborato SIA3 “Opere di mitigazione e compensazione” che sarà realizzata con le modalità non appena giungeranno dal Ministero e dalla Regione a seguito dell’approvazione del PPR avvenuta con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, quindi in data successiva alla presentazione del progetto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prescrizioni - comma 6, lettere a) b) c) d) e) f) g) <p>Per quanto riguarda le prescrizioni riguardanti il consolidamento della rete di tutela esistente si analizza la compatibilità dell’intervento con le finalità prevista e si evidenzia che:</p> <p>a) il progetto <i>non interferisce con gli aspetti vitivinicoli del territorio e favorisce l’uso agrario</i> del territorio in quanto ripristina una derivazione irrigua esistente di notevole importanza per il comparto agricolo locale al servizio di un comprensorio irriguo che si estende a cavallo delle province di Cuneo e di Asti, nel quale grande importanza ha la coltivazione intensiva di orti. L’attuale approvvigionamento idrico tramite circa 200 pozzi depaupera in modo significativo la falda idrica, pertanto l’intervento di ripristino funzionale del canale irriguo San Marzano si configura come un effettivo miglioramento dell’assetto idrico territoriale. <u>A tale proposito si fornisce l’elaborato n. 3 “Relazione tecnica di analisi del sovrasfruttamento dell’acquifero superficiale” e l’elaborato n. 4 “Planimetria con individuazione delle aree irrigabili e dei pozzi esistenti”.</u></p> <p>b) il progetto <i>non interferisce con i luoghi del vino</i>. I vigneti e l’attività vitivinicola sono ubicati nella parte sommitale delle colline dalle quali non esiste intervisibilità con il progetto proposto come evidenziato nella “Relazione paesaggistica” a pag. 39 e successive.</p> <p>c) il progetto consente di ripristinare una derivazione irrigua da secoli esistente a servizio del comparto agricolo locale ed ora inefficiente a causa dei danni alluvionali intervenuti, pertanto persegue un obiettivo di salvaguardia dell’identità storica e culturale dell’area.</p> <p>d) il progetto consente di ripristinare il salto scenico preesistente e tradizionalmente conosciuto come “cascata di Barbaresco” e gli habitat da secoli presenti a tergo della cascata ora parzialmente disastriati a causa degli eventi alluvionali. Si prevede quindi il pieno raggiungimento dell’obiettivo di salvaguardia dell’impianto scenico paesaggistico percettivo;</p> <p>e) Come dimostrato dalla “Relazione paesaggistica”, il progetto non è in grado di influire negativamente sull’ “immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese” in quanto è localizzato nel fondovalle Tanaro ai piedi di un versante boscato, e si trova in posizione marginale e decentrata rispetto alla zona vitivinicola e alle emergenze paesaggistiche tutelate dal sito Unesco “Paesaggio vitivinicolo del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”.</p> <p>f) Gli interventi edilizi proposti dal progetto riguardano la ricostruzione dello sbarramento preesistente e il recupero delle opere di derivazione in sponda destra, nonché la costruzione dell’impianto idroelettrico completamente interrato in sponda sinistra e privo di qualsiasi emergenza rispetto al piano di campagna. È quindi un intervento certamente di alto livello qualitativo e tecnico.</p> <p>g) Il progetto riqualifica e valorizza un’area compromessa dal punto di vista paesaggistico e ambientale in quanto le azioni previste consentono di eliminare i ruderi delle opere idrauliche e dello sbarramento crollato a seguito degli eventi alluvionali recenti, nonché di ripristinare la viabilità pedonale e ciclistica e di potenziare le connessioni ecologiche. Non sono comunque presenti e non vengono introdotti dal progetto elementi di detrazione visiva sugli assi viari di accesso alla core zone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerazioni <p>Per meglio inquadrare il sito d’intervento e il contesto ambientale, legato anche</p>

Rilievi al Proponente	Controdeduzioni del Proponente
	<p>alla presenza del sito Unesco, si propongono le seguenti immagini tridimensionali che evidenziano il fatto che tra il sito di intervento e il comprensorio vitivinicolo tutelato e presente un'ampia fascia boscata di versante che separa nettamente la realtà vitivinicola da quella del fondovalle Tanaro in cui si prevede di realizzare le opere in progetto. Il paesaggio è costituito da un settore di pianura alluvionale di fondovalle coltivata, dal letto del Fiume Tanaro, da un versante a forte pendenza boscato e da una zona collinare soprastante il versante nella quale sono sviluppate le attività vitivinicole. È evidente che il versante boscato costituisce una fascia che divide nettamente l'area vitivinicola tutelata dal sito Unesco (in alto) dal fiume e dall'area agricola a seminativo e prato presente in sinistra orografica (in basso). Anche la viabilità di accesso alla "core zone" è molto distante dal sito d'intervento che non interferisce con i coni visuali di interesse paesaggistico riguardanti il sito Unesco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Compatibilità Idraulica e con il PAI</u> <p>Al fine dell'espressione del parere di competenza in ordine alla compatibilità idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 ed alla compatibilità con le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, è presente lo specifico elaborato progettuale 4.1 "Relazione di compatibilità idraulica". Il suddetto documento progettuale dimostra la compatibilità del progetto idroelettrico proposto con i succitati R.D. 523/1904 e Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, nonché con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e con la "Direttiva Traverse" dell'Autorità di Bacino del fiume Po. Il documento è redatto secondo le disposizioni della Direttiva 4 del P.A.I. "contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce <A> e ". Nello specifico, il documento è sviluppato in accordo alla "Direttiva Traverse" contenente i "criteri integrativi per la valutazione della compatibilità delle opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica". Tutte le normative succitate impongono i requisiti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, come l'impianto idroelettrico in progetto, all'interno degli alvei dei fiumi o delle fasce fluviali degli stessi, non vietandone a priori la costruzione.</p>
<p><u>Rilievo n. 5</u> "Eguale considerazione deve essere rivolta alla <u>tutela delle aree boscate</u> (cfr. "SIAI", p. 12; cfr. al contrario p. 16 della "Relazione paesaggistica"), dichiarate come interferite dal progetto di cui trattasi e oggetto di prescrizioni immediatamente vigenti ai sensi dell'articolo 16, comma 13, delle Norme di Attuazione del medesimo PPR, ma di cui non si tratta nella nuova "Relazione paesaggistica" in merito alla loro concreta interferenza da parte del progetto".</p>	<p><u>Controdeduzione n. 5</u> Si prende atto dell'incongruenza generata da un mero errore formale dovuta all'analisi del vincolo paesaggistico per presenza di bosco segnalato erroneamente nel documento "SIAI Studio di Impatto Ambientale". Il progetto non interferisce con aree boscate così come correttamente evidenziato nella "Relazione paesaggistica".</p>
<p><u>Rilievo n. 6</u> Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. si deve inoltre rilevare come con la suddetta nota di trasmissione del 24/02/2017 non si sia dato riscontro alla ulteriore richiesta formulata per quanto attiene all'<u>istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003</u>: "Inoltre, considerato che in allegato alla documentazione trasmessa con</p>	<p><u>Controdeduzione n. 6</u> La Proponente, San Francesco Energie s.r.l., ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 10/R del 29 luglio 2003 e s.m.i., (così modificato dal Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 2/R del 9 marzo 2015), ha presentato la domanda di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003. Il medesimo Regolamento Regionale prevede che la documentazione necessaria per l'Istruttoria di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 sia presentata dall'Istante successivamente alla conclusione della fase relativa alla concorrenza, a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Autorità Concedente. Infatti, l'articolo 15 bis (Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica) del suddetto Regolamento Regionale prevede: "1. La domanda di concessione ad uso energetico è presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003, con le modalità di</p>

Rilievi al Proponente	Controdeduzioni del Proponente
<p><i>l'istanza di VIA sopra citata risulta presente anche quella relativa all'istanza del 23/12/2016, presentata alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, si chiede alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. se ai sensi del punto 13.3 del DM 10/09/2010 si sia provveduto a presentare una richiesta alla Soprintendenza ABAP di Alessandria "... per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela/ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ...", ricevendo il relativo riscontro da parte del suddetto Ufficio periferico di questo Ministero. In caso affermativo si chiede la trasmissione dei suddetti atti anche a questa Direzione generale ABAP".</i></p>	<p>cui all'articolo 8 ed è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 11, ai fini della presentazione di eventuali domande in concorrenza. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 è presentata, nei termini di cui al comma 2, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.</p> <p>2. Espletata la visita locale di cui all'articolo 14, l'autorità competente:</p> <p>a) nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale le domande di cui al comma 1 sono rigettate;</p> <p>b) nel caso di domande concorrenti, provvede a formare una graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra di esse la domanda da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18, e assegna al proponente della domanda prescelta un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione di cui alla lettera a), decorsi inutilmente i quali le domande di cui al comma 1 sono rigettate. ...".</p> <p>Pertanto, come previsto dalle norme specifiche, la Proponente ha provveduto a depositare le istanze relative ai procedimenti di Concessione di Derivazione, Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica. La documentazione depositata dalla Proponente riguarda invece esclusivamente i procedimenti di Concessione di Derivazione e Valutazione di Impatto Ambientale.</p>

CONSIDERATO che, con tali Controdeduzioni, il Proponente ha inteso controbattere alle posizioni di cui al Parere n. 2510 del 06/10/2017, *"con particolare riferimento a quanto ivi espresso in merito ai contenuti di tipo paesaggistico della Relazione paesaggistica" e dello Studio di Impatto Ambientale (SIA1)*", evidenziando *"che tutti gli argomenti sono stati trattati ed erano a disposizione degli Enti"*.

CONSIDERATO che tutti i Rilievi (dal n. 1 al n. 6) di cui al Parere della Commissione n. 2150 del 06/10/2017, ai quali il Proponente ha fornito le citate Controdeduzioni, sono stati formulati dal **MiBACT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V** con nota prot. n. 7454 del 10/03/2017, acquisita al prot. n. 1168/CTVA del 14/04/2017.

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, a questa Commissione **non è pervenuta alcuna nota a riscontro delle suddette Controdeduzioni del Proponente da parte del MiBACT**, che compare tra gli Enti in indirizzo delle Osservazioni dell'08/01/2018 e della relativa documentazione allegata.

VALUTATO che le Controdeduzioni del Proponente mirano a chiarire e sviluppare **alcuni temi in merito alle evidenze formalizzate dal MiBACT ma non esauriscono la trattazione delle ulteriori criticità riscontrate nel corso del procedimento di VIA, sintetizzate nei seguenti punti aggiuntivi del Parere della Commissione n. 2510 del 06/10/2017:**

"[...]

VISTI i pareri negativi già espressi dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (*AIPo*), ai sensi del R.D. 523/1904 e di compatibilità con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), con riferimento ai suddetti progetti, che prevedono interventi sulla medesima traversa, relativamente ai quali è necessario stabilire se si tratti di realizzazione di una nuova opera oppure ricostruzione di un manufatto esistente, analoghi a quelli di cui alla proposta di progetto in esame;

"[...]

VALUTATO che il-progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti;

"[...]"

VALUTATO che relativamente a tali questioni il Proponente **non ha saputo fornire indicazioni risolutive.**

RITENUTE dunque **non esaustive** le Osservazioni e le Controdeduzioni presentate dal Proponente ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria di VIA e nel **Parere n. 2510 del 06/10/2017 della Commissione**, poiché la documentazione prodotta dal Proponente non permette di superare le criticità riscontrate che risultano ostative all'autorizzazione e realizzazione dell'intervento.

VALUTATO pertanto che **continuano a non sussistere le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale** sul progetto in questione.

VISTO l'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 2, comma 22, lettera c) del D.Lgs. n. 128/2010, ai sensi del quale *"nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione"*.




RICHIAMATO in conclusione il citato Parere formulato in relazione alle opere di cui trattasi, confermando le valutazioni istruttorie finora espresse dalla scrivente Commissione e in esso contenute.













Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO











la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE:



- di **non accogliere le istanze** della Società **San Francesco Energie S.r.l. (Proponente)** di *"annullare e/o revocare integralmente [...] la comunicazione dei motivi ostativi"*, *"riavviare il procedimento amministrativo per l'acquisizione dei pareri vincolanti dell'A.I.P.O., del MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, nonché della REGIONE PIEMONTE, e per la conseguente espressione del nuovo parere a cura della CTVA"* e *"provvedere ad una nuova valutazione dell'istanza di V.I.A. [...] ad intervenuta acquisizione dei pareri vincolanti [...] previa approfondita disamina delle allegate Controdeduzioni, Relazioni e Planimetrie"* di cui alla nota di osservazioni dell'08/01/2018 (acquisita al prot. n. DVA-352 del 09/01/2018 e al prot. n. CTVA-136 del 12/01/2018), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, per le motivazioni sopra espresse;
- di **confermare il Parere n. 2510 del 06/10/2017** di **non procedere all'ulteriore corso della valutazione del progetto denominato "Ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica - Impianto idroelettrico Barbaresco"** nella Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 2, comma 22, lettera c) del D.Lgs. n. 128/2010.

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	ASSENTE
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	

Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	ASSENTE
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	ASSENTE
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	ASSENTE
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	

Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	ASSENTE
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	
Avv. Michele Mauceri	ASSENTE
Ing. Arturo Luca Montanelli	ASSENTE
Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	ASSENTE



Avv. Xavier Santiapichi	
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	ASSENTE